



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 - MODIFICA ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, presso la sala Consiliare di Palazzo Savelli.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 5** (Borelli, Marini, Cavalieri, Gambucci, Moresco) ed **assenti n. 20** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 21** ed **assenti n. 4** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	BORELLI MASSIMILIANO	Presente	14	FAZIO SIMONE BRUNO	Presente
2	MARINI NICOLA	Presente	15	OROCINI ALDO	Presente
3	CAVALIERI STEFANIA	Presente	16	SANTILLI MATTEO	Presente
4	COLINI ALESSIO	Presente	17	ORCIUOLI MATTEO MAURO	Presente
5	MENGARELLI CHIARA	Presente	18	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Presente
6	GALANTI LUCA	Presente	19	GIORGI ROMEO	Assente
7	LUCCI SIMONETTA	Assente	20	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente
8	FACCIA LAURA	Presente	21	FERRARINI MASSIMO	Assente
9	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente	22	NOBILIO FEDERICA	Presente
10	ALTERI MARCO	Presente	23	CUCCIOLETTA ROBERTO	Presente
11	TEDONE SALVATORE	Presente	24	MORESCO MARCO	Assente
12	GAMBUCCI UMBERTO	Presente	25	NARDI LUCA	Presente
13	PEDUZZI ROBERTO	Presente			

Il Consigliere Oroccini è collegato in videoconferenza mediante la piattaforma GoToMeeting. Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri: Faccia, Alteri, Cuccioletta.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 19, assenti n. 6** (Nardi, Giorgi, Guglielmino, Orciuoli, Cascella, Ferrarini)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Vincenzo Santoro, Luca Andreassi, Gabriella Sergi, Enrica Cammarano, Maurizio Sementilli, Maria Cristina Casella.

Il Presidente, come da interventi in atti, apre la discussione e cede la parola al Dirigente dott. Pacetti per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Sopraggiungono nel frattempo, i Consiglieri Cascella e Ferrarini: **presenti n. 21, assenti n. 4** (Nardi, Giorgi, Guglielmino, Orciuoli)

Seguono, agli atti, gli interventi dei Consiglieri Moresco, Colini, Moresco, il quale anticipa il voto contrario alla proposta di deliberazione in oggetto, Nobile.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai*

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

– **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

– **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

– **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2022;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*
- la Determinazione n.4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

- la Deliberazione n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Dato atto che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Albano Laziale non risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- pertanto, nell’assenza di operatività le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2022 con la quale si è proceduto all’approvazione del PEF 2022-2025;

Visto l’art. 7 c. 3 della delibera ARERA n. 363/2021 con il quale viene stabilito che *“Il piano economico finanziario [...] sono soggetti ad aggiornamento biennale”;*

Visto il Piano economico finanziario 2022 - 2025 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2023 di € **8.279.158,00** così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 3.010.413,00
COSTI VARIABILI	€ 5.268.745,00

Dato atto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in:

- 61,45 % a carico delle utenze domestiche;
- 38,55 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, della ripartizione avvenuta negli anni precedenti;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno **2023**, di cui all’allegato “A Piano Tariffario”.

Dato atto

del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all’art. 4 MTR- 2;

che ai sensi dell’art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *“...In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;*

che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

Considerato inoltre che

con deliberazione 15/2022/R/RIF, ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF) contenente un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni (quattro schemi regolatori);

il Comune, in qualità di ente territorialmente competente, con deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 31/03/2022 individuava, per il periodo di riferimento 2023-2025, lo schema regolatorio di riferimento per la regolazione della qualità contrattuale e tecnica del Comune di Albano Laziale nel livello qualitativo minimo (schema regolatorio I ai sensi dell'art. 3 – TQRIF, Allegato A);

l'operatività degli obblighi contenuti nel TQRIF, a decorrere dal **01 gennaio 2023**, presupponeva l'approvazione di modifiche ai regolamenti comunali recanti la disciplina in materia entro il mese di dicembre (art. 1 co. 1.2 della delibera 15/2022/R/RIF);

l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

con delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 20/12/2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti adeguato al TQRIF;

Che occorre modificare il comma 13 dell'art. 15, del summenzionato citato Regolamento comunale, intitolato *"Riduzioni per le utenze non domestiche"* che testualmente dispone *"La riduzione è fruibile, a pena di decadenza, a condizione che venga richiesta annualmente dall'interessato entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti, utilizzando l'apposito modulo contenente le informazioni di cui al comma 14, corredato della documentazione probante del rifiuto urbano avviato al riciclo"* come di seguito riportato:

- *La riduzione è fruibile, a pena di decadenza, a condizione che venga richiesta annualmente dall'interessato **entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti, utilizzando l'apposito modulo contenente le informazioni di cui al comma 14, corredato della documentazione probante del rifiuto urbano avviato al riciclo"*;

Che la modifica è necessaria per allineare, ai termini stabiliti da ARERA, quelli disciplinati dal summenzionato regolamento;

Precisare che la modifica del termine decadenziale sarà efficace a decorrere dal 01/01/2024;

Considerato inoltre che:

"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]"*;

Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

Acquisito il parere dell'organo di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239 TUEL;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Vista la Delibera ARERA n° 15 del 18/01/2022 e Allegato A;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari approvato con DCC 59 del 20/12/2022;

Con votazione resa per appello nominale e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 21

votanti: n. 21

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 16

contrari: n. 5 (Nobilio, Cuccioletta, Moresco, Cascella, Ferrarini)

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2022;
2. quantificare in € 8.279.158,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
3. approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "A");

4. approvare le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");
5. dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
6. stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
7. dare atto che saranno applicate le agevolazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento TARI;
8. modificare il comma 13 dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari approvato con DCC 59 del 20/12/2022 come segue: *"La riduzione è fruibile, a pena di decadenza, a condizione che venga richiesta annualmente dall'interessato **entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti, utilizzando l'apposito modulo contenente le informazioni di cui al comma 14, corredato della documentazione probante del rifiuto urbano avviato al riciclo ;*
9. dare atto che sul sito istituzionale verrà pubblicato in modo integrale il citato Regolamento, con la modifica di cui al precedente punto, al fine di garantire unicità dello strumento regolamentare nell'ottica della chiarezza a semplificazione amministrativa per i cittadini;
10. trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
11. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NICOLA MARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 70 del 14-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 - MODIFICA ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 17-04-2023

**IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 70 del 14-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 - MODIFICA ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 17-04-2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. ENRICO PACETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi e costi variabili:** in assenza di dati certi disponibili, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 61,45% e il 38,55%) è stata effettuata basandosi sul mantenimento della proporzione del gettito attribuibile alle due categorie dell'anno precedente.
- **coefficienti:** Il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la numerosità del nucleo familiare, l'inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attività e la scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina comunale del prelievo. In questo paragrafo ci si occuperà della definizione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe, ed in particolare dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd*, definiti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per i quali quest'ultimo prevede dei limiti massimi e minimi, lasciando al comune la scelta della misura da applicare concretamente ad ogni categoria di utenza. Gli enti, come sopra accennato, possono scegliere i coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del comune (nord, centro e sud) e per dimensione dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti). In regime di Tia e di Tares si è ritenuto che il comune non potesse derogare ai limiti minimi o a quelli massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, salvo caso eccezionali e dettagliatamente motivati.



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

DATI INIZIALI

TIPO UTENZA	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	di cui PARTE VARIABILE 1	di cui PARTE VARIABILE 2
UTENZE DOMESTICHE	1.849.898,79 €	3.237.643,80 €	2.534.145,31 €	703.498,49 €
UTENZE NON DOMESTICHE	1.160.514,21 €	2.031.101,20 €	2.031.101,20 €	
ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE DA PEF	5.268.745,00 €			
ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA DA PEF	3.010.413,00 €			
TOTALE	8.279.158,00 €			
Tipo Utenza	% Ripartizione Utenze	Importo Complessivo		
UTENZE DOMESTICHE	61,45%	5.087.542,59 €		
UTENZE NON DOMESTICHE	38,55%	3.191.615,41 €		

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

TIPOLOGIA	KA	KB
1 COMPONENTE	0,86	1,00
2 COMPONENTI	0,94	1,70
3 COMPONENTI	1,02	2,15
4 COMPONENTI	1,10	2,80
5 COMPONENTI	1,17	3,20
6 COMPONENTI	1,23	3,70

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

TIPOLOGIA	Kc	Kd
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,43	4,00
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,78
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,45	4,11
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,45	4,07
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	12,31
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	9,39
CASE DI CURA E RIPOSO	1,18	10,88
OSPEDALI	0,82	7,55
UFFICI, AGENZIE	0,97	8,90
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,86	7,89
NEGOZI ABBIGLI., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,07	9,85
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,20	11,03
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,79	7,28
Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	0,98	9,00
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR., ELETTR.	0,74	6,80
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,65	6,05
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,25	29,23
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,60
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,45	22,55
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,91	17,60
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,83	16,83



CITTÀ DI
ALBANO LAZIALE

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

TARIFE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE CALCOLO CONFERIMENTI

TARIFE UTENZA DOMESTICA ANNO 2023

TARiffe APPLICATE			
TIPOLOGIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE 1	
1 COMPONENTE	0,89 €	80,13 €	
2 COMPONENTI	0,98 €	136,22 €	
3 COMPONENTI	1,06 €	172,28 €	
4 COMPONENTI	1,14 €	224,36 €	
5 COMPONENTI	1,21 €	256,42 €	
6 COMPONENTI	1,28 €	296,48 €	
SINGOLO CONFERIMENTO	CONTENITORE DA 50 LT COLORE GRIGIO CON RFID (Radio Frequency Identification) o Buste con RFID fornite nei punti di distribuzione		
IMPORTO ADDEBITATO PER SINGOLO CONFERIMENTO	€ 2,09899		
CONFERIMENTI E TARIFFE VARIABILE 2			
CATEGORIA	N. SVUOTAMENTI PER ANNO SOLARE INCLUSI NELLA TARIFFA BASE (COLONNA A)	RIMBORSO MASSIMO SVUOTAMENTI SE INFERIORI A QUELLI DI CUI ALLA "COLONNA A"	IMPORTO SINGOLO SVUOTAMENTO OLTRE QUELLI INCLUSI NELLA TARIFFA BASE DI CUI ALLA "COLONNA A"
1 COMPONENTE	13	3 CONFERIMENTI	2,09899 €
2 COMPONENTI	18	3 CONFERIMENTI	2,09899 €
3 COMPONENTI	22	3 CONFERIMENTI	2,09899 €
4 COMPONENTI	25	3 CONFERIMENTI	2,09899 €
5 COMPONENTI	28	3 CONFERIMENTI	2,09899 €
6 COMPONENTI	31	3 CONFERIMENTI	2,09899 €
VALORE PER PUNTO ECOCREDIT		€ 0,015	

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2023

TARIFFE APPLICATE		
TIPOLOGIA	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,37 €	2,41 €
CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,24 €	2,18 €
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,37 €	2,43 €
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,36 €	4,11 €
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	1,37 €	2,41 €
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,43 €	2,47 €
ALBERGHI CON RISTORANTE	4,24 €	7,46 €
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,25 €	5,69 €
CASE DI CURA E RIPOSO	3,76 €	6,60 €
OSPEDALI	2,61 €	4,58 €
UFFICI, AGENZIE	3,09 €	5,40 €
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,74 €	4,78 €
NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	3,41 €	5,97 €
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,82 €	6,69 €
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	2,52 €	4,41 €
Banchi di mercato beni durevoli	3,28 €	5,80 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	3,12 €	5,46 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR., ELETTR.	2,36 €	4,12 €
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,77 €	4,86 €
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,83 €	4,97 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,07 €	3,67 €
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	10,35 €	17,72 €
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	8,50 €	14,91 €
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	7,80 €	13,67 €
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	7,45 €	13,07 €
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6,08 €	10,67 €
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	13,47 €	23,58 €
Ipermercati di generi misti	6,02 €	10,67 €
Banchi di mercato generi alimentari	10,58 €	18,75 €
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5,83 €	10,20 €

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

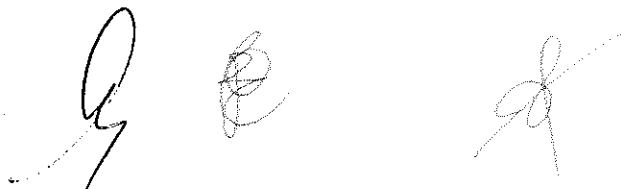
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 - MODIFICA ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Verbale N.09 del 19.04.2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Albano Laziale, nelle persone di Dott. Stefano Gazzani – Presidente, Rag. Eliana Cecere – Revisore, Dott. Domenico Celenza – Revisore, riuniti presso la Sede comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 14.04.2023, di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha disposto l'istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinte entrate: IMU-TASI-TARI;
- l'articolo 1 della Legge n.160 del 27/12/2019 ha abrogato le disposizioni in materia di IUC, salvo che per quanto attiene la disciplina della TARI;
- gli articoli dal n. 641 al n. 668 del predetto articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, che disciplinano la TARI, sono tutt'ora vigenti;
- il D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26/09/2020 prevede nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo dei rifiuti. In primis viene fornita una nuova definizione di rifiuto, precludendo al Comune la possibilità di classificare, con delibera del Consiglio Comunale, i "rifiuti assimilati agli urbani" essendo venuto meno il concetto di "assimilazione";
- a decorrere dal 01/01/2021 solo i rifiuti indicati nell'allegato "L-quater" della parte IV del codice ambientale, prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato "L-quinquies" sono qualificati come rifiuti urbani. La definizione di rifiuto è dettata esclusivamente dall'articolo 183 del codice ambientale, dove sono esplicate le diverse declinazioni di rifiuto in base alle caratteristiche possedute;
- l'articolo 198 comma 2 bis introdotto dal D.Lgs 1216/2020, disciplina il conferimento dei rifiuti domestici;



- il comma 10 dell'articolo 238 bis del D.Lgs 152/2006 disciplina il conferimento delle utenze non domestiche.

VISTO

- la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione della modifica al Regolamento per la disciplina della TARI, art. 15 comma 13, riportata nel testo della proposta di delibera in esame;
- le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche come riportate in Allegato "A" alla delibera in esame;

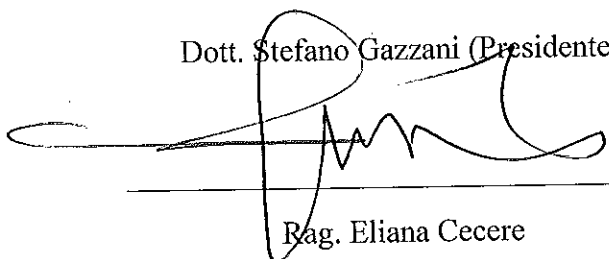
preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sull'emendamento proposto al Regolamento e sulla determinazione delle tariffe TARI relative all'esercizio 2023.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Stefano Gazzani (Presidente)



Rag. Eliana Cecere



Dott. Domenico Celenza

